

COMUNICATO UFFICIALE Protocollo n.1159	NUMERO: 169 ANNO SPORTIVO: 2018/2019
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	PROVVEDIMENTO CAUTELARE CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
ABSTRACT	Provvedimento cautelare Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello in merito al reclamo presentato dal Sodalizio HC Roma avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. 164 del 21 maggio 2019.
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Lia Sterlini 06/83751103
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale – Francesca Vici



**PROVVEDIMENTO CAUTELARE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN
FUNZIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Roma, 24 maggio 2019

Visto il reclamo presentato in data 23.05.2019 dalla ASD Hockey Club Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Vincenzo Corso, pervenuto via pec in pari data, prot. R-1150 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicato nel C.U. n. 164 del 21/05/2019, recante la squalifica per tre giornate effettive di gara nei confronti di Pretti Mattia, giocatore e tesserato della stessa Associazione, per avere lo stesso a fine gara lanciato il bastone con forza verso la sedia degli espulsi, cagionandone la rottura, e per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dei Direttori di gara;

- considerata l'istanza di sospensione del predetto provvedimento formulata nel medesimo reclamo;
- vista la richiesta di documentazione su cui è fondato il provvedimento impugnato;
- viste le norme generali sul procedimento in base alle quali il Giudice ha facoltà di acquisire ulteriori elementi di prova utili;
- sentito quindi il Sig. Vulturescu Cosmin, arbitro durante la gara in questione,
- ritenuto che a un sommario esame il reclamo *de quo* appare fornito del necessario *fumus boni iuris e del periculum in mora* per la concessione della sospensione del provvedimento;
- visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia.

Tutto ciò premesso e ritenuto

ACCOGLIE

l'istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

FISSA

la Camera di Consiglio dinanzi a codesta Corte Sportiva il giorno 31 maggio 2019 alle ore 12:30 presso la sede federale di Roma - viale Tiziano, 74 e, in esito alla richiesta formulata dal reclamante,

DISPONE

l'invio della documentazione su cui si è fondato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla Procura Federale ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale.

Così deciso in Roma il 24 maggio 2019

Firmato

Il Presidente:

Avv. Maria Grazia Martinelli

I componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Tommaso Pallavicini

Per la pubblicazione
Roma, 24 maggio 2019



Il Segretario Generale
Francesca Vici